



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Contributi nella forma di credito d'imposta di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, art. 2, commi da 34 a 40 (Legge di stabilità 2019) e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 197. Decreto di concessione.

II VICEDIRETTORE CENTRALE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 recante "Legge di stabilità 2019" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 2, commi da 34 a 40 che stabilisce che l'Amministrazione regionale, al fine di sostenere e promuovere attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sul territorio regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico per le seguenti iniziative:

- a)** attività di ricerca e sviluppo;
- b)** attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
- c)** attività di fusione e acquisizione;

Visto il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale" approvato con Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 197, di seguito denominato Regolamento;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 35, L.R. 29/2018 e dell'art 4 del Regolamento, i contributi in oggetto sono concessi ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Vista la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, comma 39 della L.R. 29/2018, in data 13/11/2019 tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Friuli Venezia Giulia per l'utilizzo in compensazione dei contributi, nella forma di crediti d'imposta, dove si stabilisce che i fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione e che la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate trattiene gli importi dei contributi utilizzati in compensazione direttamente dalle spettanze relative ai versamenti delle quote dei proventi erariali attribuiti alla Regione;

Visto l'art. 14, comma 1 del Regolamento che stabilisce che i contributi in forma di credito di imposta, previa verifica della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché della prescrizione di cui all'articolo 4 relativo al regime <<de minimis>>, sono concessi tramite procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

Visto il decreto del Vicedirettore centrale n. 3243/PROTUR dd. 22/11/2019, così come modificato con decreto n. 3256/PROTUR dd. 25/11/2019, con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle domande che decorre dalle ore 10.00.00 di giovedì 28 novembre 2019 alle ore 16.00.00 di martedì 10 dicembre 2019;

Rilevato che, tramite il sistema Istanze On Line di cui all'art. 13, comma 1 del Regolamento ed entro i termini sopra indicati sono pervenute n. 197 istanze di cui all'allegato 1;

Atteso che, per le finalità di cui all'oggetto è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento che stabiliscono che, per ciascuna delle tipologie di iniziativa ammesse a contributo, di cui all'art. 2, comma 36 della L.R. 29/2018, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di € 150.000,00;

Considerato che le seguenti istanze vengono escluse per le motivazioni sotto indicate:

Data protocollo	Prot.Num	Codice fiscale dell'impresa richiedente	Denominazione Impresa	Motivazione
28/11/2019	20524	02175740303	BEANTECH S.R.L.	L'istanza viene esclusa in quanto dalla visura del Registro Nazionale Aiuti di Stato e dalla dichiarazione del soggetto richiedente risulta raggiunto il massimale per gli aiuti de minimis consentito
28/11/2019	20540	00933570327	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	L'impresa presentato due domande per due progetti diversi in violazione dell'art. 13, c. 8 del Regolamento approvato con DPREG 197/2019
28/11/2019	20565	01738010931	HUB03 S.R.L.	L'impresa presentato due domande per lo stesso progetto (fusione) con costo diverso; con PEC l'impresa ha confermato la prima istanza prot. n. 20538
28/11/2019	20635	01250700935	ARBI ARREDOBAGNO S.R.L.	Manca la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 13, c. 5 del Regolamento approvato con DPREG 197/2019

Rilevato che in considerazione del plafond disponibile per l'anno 2019, del contributo richiesto degli istanti e delle risultanze dell'istruttoria eseguita ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento, sono ammissibili a contributo le istanze di cui all'Allegato 2;

Valutato che la documentazione complessivamente prodotta in sede di domanda di contributo nella forma del credito di imposta dai soggetti indicati all'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, consente di assumere il provvedimento di concessione;

Ritenuto quindi di poter assumere il provvedimento di concessione del contributo nella forma di credito d'imposta di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, art. 2, commi da 34 a 40 (Legge di stabilità 2019) e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 197, a favore dei soggetti di cui all'Allegato 2, per l'importo e per la tipologia di iniziativa ivi indicati;

Visto altresì l'articolo 14, comma 2 del Regolamento che prevede che il contributo è concesso con decreto del Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive entro 60 giorni dal ricevimento della domanda;

Ritenuto, in considerazione del procedimento contributivo automatico secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, di sospendere l'istruttoria delle domande che, seppur pervenute con le modalità e nei termini previsti decreto del Vicedirettore centrale n. 3243/PROTUR dd. 22/11/2019, così come modificato con decreto n. 3256/PROTUR dd. 25/11/2019, non sono oggetto di concessione del contributo da attuarsi con il presente decreto;

Atteso che in adempimento degli obblighi prescritti dagli articoli 8 e 9 del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115, recante il Regolamento per la disciplina per il funzionamento degli aiuti di Stato, è stata effettuata la registrazione sul Registro Nazionale Aiuti del presente procedimento contributivo nella forma del credito di imposta, sono state effettuate le interrogazioni al Registro relative alle verifiche propedeutiche alla concessione disposte dall'articolo 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e aiuti SIEG) e dell'articolo 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del regolamento, con specifica indicazione dell'importo dell'aiuto attribuito a ciascuno dei soggetti ammessi a contributo;

Considerato che, all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il <<Codice identificativo concessione RNA- COR>> per ciascuno dei soggetti come riportato nell'elenco dei beneficiari di cui al citato Allegato 2 al presente decreto;

Atteso che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, i beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione certificata ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 7/2000 entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, salva concessione della proroga del termine ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del richiamato D.P.Reg. 197/2019;

Atteso che l'articolo 14, comma 4, del Regolamento dispone che il credito di imposta è fruibile dal mese successivo a quello della comunicazione della concessione ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita;

Vista la risoluzione n. 97/E del 28 novembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate, che ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta per il miglioramento della competitività delle imprese - articolo 2, commi da 34 a 40, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29;

Visto il codice tributo 6910 denominato "Regione Friuli Venezia Giulia -credito d'imposta per il miglioramento della competitività delle imprese - articolo 2, commi da 34 a 40 - legge regionale 28/12/18, n.29" che dovrà essere utilizzato dai beneficiari per la fruizione del contributo di cui al presente decreto;

Vista la L.R. 28 dicembre 2019, n. 29, recante la "Legge di stabilità 2019";

Visto in particolare l'articolo 2, commi da 34 a 40 della citata L.R. 28 dicembre 2019, n. 29, recante la "Legge di stabilità 2019";

Vista la L.R. 28 dicembre 2019, n. 30 recante il "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021";

Vista la deliberazione n. 2119 del 5 dicembre 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 21/2007, l'aggiornamento al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2019;

Vista la L.R. 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 277/Pres. di data 27.08.2004;

Vista la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

decreta

1. sono concessi, ai sensi dell'art. 2, commi da 34 a 40 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale", di cui al D.P.Reg. 30 ottobre 2019 n. 197, i contributi ai soggetti individuati nell'elenco di cui all'Allegato 2 del presente decreto, il cui contenuto costituisce parte integrante del presente decreto, nella forma del credito di imposta per l'importo e per la tipologia di iniziativa indicati nel medesimo Allegato 2, per un importo complessivo della spesa pari a € 5.000.000,00;
2. a favore dei soggetti e nella misura così come individuati nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente decreto, è impegnata, in conformità dell'allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto, la somma complessiva pari a € 5.000.000,00 a carico del CAP. 8239 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, in conto competenza per l'esercizio 2019;
3. nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente decreto è riportato in corrispondenza di ciascuno dei soggetti individuati come beneficiari, il relativo <<Codice identificativo concessione RNA-COR>> di cui all'articolo 9 del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115 recante il Regolamento per la disciplina per il funzionamento degli aiuti di Stato;
4. i contributi concessi sono fruibili, da parte dei soggetti individuati nell'elenco di cui all'Allegato 2 al presente decreto, dal mese successivo alla comunicazione della concessione del contributo e del codice tributo, come riportato nelle premesse del presente decreto, ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa;
5. ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 197/2019, la rendicontazione, certificata ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 7/2000, è presentata entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, salva concessione della proroga del termine ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Regolamento medesimo;
6. di confermare l'esclusione delle istanze protocollo 20524 (BEANTECH S.R.L.), 20540 (INFORDATA SISTEMI S.R.L.), 20565 (HUB03 S.R.L.) e 20635 (ARBI ARREDOBAGNO S.R.L.) per le motivazioni indicate in premessa;
7. di rinviare espressamente all'allegato contabile, costituente parte integrante del presente provvedimento, in riferimento a tutti i dati riguardanti, le imputazioni contabili ed i relativi codici.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
dott. Antonio BRAVO
(Atto sottoscritto digitalmente)